



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT BILIARDO E BOWLING
TRIBUNALE FEDERALE

Prot. n. 2024/AE/0002

Il Tribunale Federale

Visto

- Il ricorso presentato dal Sig. Auro BULBARELLI - (C.F.) nato a in data ed ivi residente in via , rappresentato, difeso e assistito dall'Avv. Cesare Di Cintio del Foro di Roma (C.F.) e dall'Avv. Federica Ferrari del Foro di Bergamo (C.F.), presso lo studio del primo in , via , il ricorrente ha eletto domicilio - con il quale si chiede *"l'annullamento della convocazione di data 20 maggio 2024 dell'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva al 20 luglio 2024 (DOC. 1), del provvedimento sottoscritto dal Segretario Generale del 3 giugno 2024 distinto al numero di protocollo SG/FISBB/63-2024 con cui veniva rigettata la candidatura del Signor Bulbarelli Auro (DOC. 2), della relativa comunicazione con cui venivano rese note le candidature ammesse con riferimento alla sola candidatura del signor Mancino Andrea (DOC. 3) e di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo per la ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto ivi comprese le norme attuative per lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva quadriennio olimpico 2025-2028 pubblicate sul sito istituzionale FISBB in data 20 maggio 2024 (DOC. 4)";*

Sede legale: Via G.B. Piranesi, 46 – 20137 Milano (MI)
Codice Fiscale e Partita IVA: 12705480965

Sede operativa Biliardo: Via G.B. Piranesi, 46 – 20137 Milano (MI)
segreteriabiliardo@fisbb.it – Tel. 0270002609

Sede operativa Bowling: Via F. Antolisei, 6 – 00173 Roma (RM)
segreteriabowling@fisbb.it – Tel. 063311705



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA PARALIMPICA
FEDERAZIONE ISTAT
COMITATO ITALIANO
PARALIMPICO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RCONOSCIUTA
DAL CONI



- La memoria depositata nell'interesse del Dott. Andrea Mancino, nato a _____, in qualità di candidato alla carica di Presidente federale nell'Assemblea Nazionale Elettiva della Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling con la quale si chiede di accertare e dichiarare la validità e l'efficacia della convocazione dell'Assemblea Nazionale Elettiva della FISBB nonché di ogni suo atto e/o provvedimento prodromico e/o consequenziale, nonché di accertare e dichiarare la piena legittimità del provvedimento del Segretario Generale con cui si è disposta l'esclusione/l'illegittimità/l'inammissibilità/il rigetto della candidatura alla carica di Presidente federale presentata dal Sig. Auro Bulbarelli nonché di ogni suo atto e/o provvedimento prodromico e/o consequenziale e di rigettare ogni istanza istruttoria presentata dal Ricorrente giacché infondata e dalla natura meramente esplorativa.

Considerato che

Con il ricorso presentato, il Sig. BULBARELLI contesta la legittimità del provvedimento di convocazione dell'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva fissata per il 20 luglio 2024 e il provvedimento con il quale è stata dichiarata non valida la candidatura dell'odierno ricorrente, nonché di tutti gli atti connessi o comunque collegati a tali provvedimenti.

Per quanto concerne la validità del "percorso elettorale" seguito per giungere all'Assemblea elettiva del 20 luglio 2024 il ricorrente lamenta che la convocazione sia stata "affrettata", posto che, come previsto dall'art. 17, comma 9, dello Statuto Federale, *"L'assemblea Nazionale deve tenersi, in seduta ordinaria, entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi"*.

Sede legale: Via G.B. Piranesi, 46 – 20137 Milano (MI)
Codice Fiscale e Partita IVA: 12705480965

Sede operativa Biliardo: Via G.B. Piranesi, 46 – 20137 Milano (MI)
segreteriabiliardo@fisbb.it – Tel. 0270002609

Sede operativa Bowling: Via F. Antolisei, 6 – 00173 Roma (RM)
segreteriabowling@fisbb.it – Tel. 063311705



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA PARALIMPICA
FEDERAZIONE I.S.B.I.
COMITATO ITALIANO
PARALIMPICO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI



Il 20 luglio 2024 sarebbe data eccessivamente precedente al 15 marzo 2025 e la FISBB sarebbe, ad oggi, l'unica Federazione ad aver convocato l'Assemblea Nazionale.

Tali censure non colgono nel segno.

La convocazione dell'Assemblea è esente da vizi formali e sostanziali.

Come chiaramente evincibile dalla norma sopra riportata, il termine del 15 marzo successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici è esclusivamente il termine massimo indicato per lo svolgimento dell'Assemblea.

Infine, come allegato con la memoria deposita nell'interesse del Dott. Mancino, la FISBB, a seguito di specifica richiesta, è stata espressamente autorizzata dalla Giunta Nazionale del CONI a svolgere l'assemblea elettiva nel mese di luglio, anticipatamente rispetto allo svolgimento dei giochi Olimpici di Parigi 2024 (come da comunicato CONI e nota inviata dal Segretario Generale del CONI in data 11.06.2024).

Dunque, la data individuata per l'Assemblea Nazionale non risulta né "affrettata", né "contra legem", essendo stato rispetto, sotto tutti i profili temporali e formali previsti, l'iter di convocazione della stessa (né ha precluso o ostacolato in alcun modo la possibilità del ricorrente o di altri soggetto di proporre la propria candidatura).

Si rileva, infatti, come il sig. Bulbarelli non abbia ritenuto, in origine, contestare la data dell'Assemblea Nazionale, ed anzi abbia presentato la sua candidatura nei termini previsti (solo nel momento in cui tale candidatura veniva ritenuta non valida - perché carente sotto il profilo delle sottoscrizioni - il ricorrente riteneva di censurare anche la convocazione dell'Assemblea).



Parimenti sono da considerare infondate le questioni poste con riferimento alla regolarità delle assemblee regionali, richiamate genericamente come connesse alla convocazione dell'Assemblea Nazionale, ma che non risultano, in realtà incidenti sui diritti reclamati dal sig. Bulbarelli, né sulla sua candidatura alla carica di Presidente Federale.

Per quanto riguarda la tempistica del ricorso in caso di rigetto di una candidatura, con il gravame si prospetta che, in astratto, l'intera gamma delle impugnazioni potrebbe concludersi in data successiva (27 giugno) al termine di 30 giorni precedenti all'assemblea elettiva (termine entro il quale, in caso di accoglimento del ricorso, la Federazione ha l'obbligo di ripubblicare le candidature).

Tale (potenziale) situazione dovrebbe, ad avviso del ricorrente, portare alla posticipazione (sin d'ora) della data prevista per l'assemblea.

Trattasi di questione meramente ipotetica che, eventualmente, sarà affrontata dall'Organo competente nel momento in cui dovessi concretamente porsi.

Passando alle doglianze relative alla **invalidità della candidatura dal sig. Bulbarelli**, si evidenzia, preliminarmente, come il ricorso non contesti il merito del provvedimento con il quale è stata rilevata la violazione dell'art. 26 dello Statuto Federale, ma ponga piuttosto censure di carattere formale e motivazionale.

In primo luogo, il provvedimento (sottoscritto dal Segretario Generale per la segreteria Generale) con il quale è stata rigettata e dichiarata inammissibile la candidatura del ricorrente viene considerato nullo perchè viziato da "eccesso di potere/incompetenza".



Si contesta il fatto che la "Segreteria Federale" non sia un Organo Federale a differenza del "Segretario Generale", al quale comunque non sarebbe attribuito il compito di verificare la legittimità delle candidature.

Tuttavia, nello stesso ricorso è riportato l'art. 26, comma 9, dello Statuto Federale con il quale si prevede che: *"Nel caso in cui la Segreteria Federale ravvisi l'illegittimità della candidatura, comunica senza ritardo il rigetto all'interessato"*.

La doglianza risulta, quindi, *ictu oculi* infondata.

Il Segretario Generale è un organo della Federazione che si avvale, nello svolgimento delle proprie funzioni, della propria Segreteria (art. 16 Statuto Federale).

La comunicazione di rigetto/inammissibilità è stata dunque correttamente emessa dall'Organo competente (non è dato sapere, ed infatti non viene indicato neanche dal ricorrente, di chi sarebbe la competenza in materia se non del Segretario Generale).

Con riferimento alla violazione dell'art. 26 dello Statuto Federale, giova ricordare come l'articolo citato preveda testualmente, al comma 4, che : "La candidatura alla carica di Presidente federale deve essere sottoscritta da almeno 10 Affiliati aventi diritto al voto, 6 Atleti e 6 Tecnici (...)". Mentre con il comma 5 si aggiunge che: "Ogni candidato deve sottoscrivere personalmente la candidatura in segno di accettazione".

Si tratta, invero, di previsioni vigenti in pressoché tutte le manifestazioni elettorali.

Per giungere a superare il dato matematico della mancata sottoscrizione del numero sufficiente di Atleti e Tecnici (in entrambi i casi alla candidatura del sig. Bulbarelli sono state allegate solo 3 sottoscrizioni in luogo delle 6 necessarie) il



ricorrente opera una ricostruzione che parte da un "ricalcolo" fondato, non sui rappresentanti eletti, ma su quelli "eleggibili", per poi stigmatizzare il mancato rispetto dell'equa ripartizione tra i sessi.

Tutto ciò per sostenere la disapplicazione, di fatto, del comma 4 dell'art. 26 dello Statuto, il quale indica un preciso "*numero necessario di sottoscrizioni*" che, tuttavia, a causa della "*celerità delle operazioni*" e della "*poca trasparenza*" non è stato rispettato dal ricorrente.

Le contestazioni, anche in questo caso, non possono essere accolte e paiono meramente strumentali a giustificare il dato empirico incontestato della mancata allegazione alla candidatura delle sottoscrizioni richieste dalle norme statutarie.

Sarà sufficiente ricordare, come evidenziato nella memoria presentata dal Dott. Mancino, che lo Statuto federale – approvato dalla Giunta Nazionale del CONI – prevede infatti che le sottoscrizioni minime siano pari al 27% (6 su 22) sia per atleti che per tecnici.

Per tutto quanto rilevato in ordine alla "eccessiva celerità" dell'*iter* che ha portato alla convocazione dell'Assemblea, il Tribunale si riporta a quanto sopra argomentato.

L'accertata violazione dell'art. 26, comma 4, Statuto Federale è sufficiente ad affermare l'invalidità della candidatura presentata dal ricorrente e renderebbe superflua la trattazione dei motivi di ricorso relativi al comma 5 dell'art. 26 Statuto Federale.

In ogni caso, anche sotto tale profilo strettamente formale, risulta pacifica la mancata firma per accettazione delle sottoscrizioni presentate a supporto della candidatura del ricorrente.



La disposizione in parola deve logicamente ritenersi riferita alle sottoscrizioni alla candidatura e non alla stessa candidatura (come sembra supporre il ricorrente).

In tal senso militano sia collocazione sistematica, sia il tenore letterale della stessa, posto che la sottoscrizione "per accettazione" non può essere riferita alla firma del ricorso. La ratio della norma è quella di attribuire il diritto (ma anche l'onere) al candidato di "selezionare" il supporto alla propria candidatura.

In ogni caso, anche a voler considerare implicito l'assenso alle sottoscrizioni (obliterando il contenuto della disposizione citata), la candidatura del ricorrente non risulterebbe supportata da un adeguato numero di sottoscrizioni di atleti e tecnici.

Resta inteso che tutte le doglianze relative alla irragionevolezza o illogicità delle norme regolamentari e statutarie avrebbero dovuto essere eventualmente contestate in altra sede ed, invero, nel presente ricorso vengono criticate ma non espressamente impugnate.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato il ricorso deve essere respinto.

Restano da trattare le istanze istruttorie contenute nel ricorso.

La richiesta di audizione del sig. Bulbarelli non può essere accolta in ragione della estrema celerità prevista per la procedura *de quo* e non essendo stato esplicitato alcun motivo eccezionale per il quale tale audizione si renda assolutamente necessaria, nonostante la trattazione scritta dei motivi di ricorso.

Sull'ordine di esibizione dei documenti indicati dal ricorrente, il Tribunale ritiene di non essere competente in questa sede all'accoglimento di tali richieste (ininfluenti ai fini della decisione del presente ricorso), nulla osta tuttavia al



rilascio, nel rispetto della normativa e delle tempistiche da applicarsi nel caso di specie.

PQM

il Tribunale Federale

Rigetta il ricorso presentato dal sig. Auro Bulbarelli.

Manda alla segreteria federale, ai fini della notifica del presente provvedimento al ricorrente, al candidato MANCINO Andrea, nonché della pubblicazione della presente decisione.

Bologna, 17 giugno 2024

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Roberto Filocamo

I consiglieri

Avv. Simone Bilotta

Avv. Luigi Giuseppe Greco